



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 837 del 2015, proposto da:  
Settimocielo s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Lucchetti C.F. LCCDNL62B18C933L, con domicilio eletto in Milano presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, Via Filippo Corridoni, 39;

***contro***

Comune di Carnago in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Micheletti C.F. MCHMTT74C27L682K e Cristian Marzetta C.F. MRZCST83P06A290Q, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marzia Eoli in Milano, Via Larga, 6;

***per l'annullamento***

- del silenzio provvedimentale serbato sulla richiesta di rimborso e restituzione delle somme richieste con atto di diffida e messa in mora, relative alla pratica di condono

prot. n. 11324 del 10 dicembre 2004, annullata con sentenza n. 5152 del 2008 del TAR Lombardia, Sezione II;

nonché

- per il riconoscimento del diritto alla restituzione delle somme versate per la pratica di condono per interessi e rivalutazione dalla richiesta al saldo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carnago;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza non definitiva della Sezione n. 1892 del 5 agosto 2015;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2016 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Settimocielo s.r.l. allega di aver acquistato, il 20 luglio 2006, l'immobile sito a Carnago, Via Monte Rosa n. 33, in relazione al quale era stato rilasciato, il 15 marzo 2006, il provvedimento di condono richiesto dai precedenti proprietari.

Il titolo edilizio è stato, tuttavia, annullato da questa Sezione, con sentenza n. 5152 del 2008.

A seguito della sentenza, la ricorrente ha chiesto al Comune il rimborso delle somme versate dai precedenti proprietari in relazione alla domanda di condono, sia a titolo di oblazione che di contributo di costruzione.

La richiesta è stata, da ultimo, reiterata con nota del 16 dicembre 2014.

A tale atto ha fatto seguito la nota comunale del 16 gennaio 2015, con la quale l'Amministrazione ha reso noto di aver dato avvio al procedimento per la definizione dell'istanza, manifestando l'intenzione di pervenire a una determinazione definitiva entro lo stesso mese di gennaio.

Non avendo ricevuto ulteriore riscontro, la Società ha proposto il presente ricorso, con il quale ha chiesto a questo Tribunale amministrativo di *“annullare il silenzio provvedimentale serbato sulla richiesta di rimborso e restituzione somme richieste da SETTIMOCIELO s.r.l. al Comune di Carnago (VA) (...)”* e *“per l'effetto riconoscere il diritto alla restituzione delle somme versate per la pratica di condono con interessi e rivalutazione dalla richiesta al saldo”*.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Carnago, il quale ha eccepito plurimi profili di inammissibilità e di irricevibilità del ricorso, evidenziandone inoltre l'infondatezza nel merito.

3. In esito alla camera di consiglio del 1° luglio 2015, la Sezione ha emesso la sentenza n. 1892 del 2015, con la quale ha dichiarato inammissibile la domanda avverso il silenzio e, riqualificato in parte il ricorso, ha inoltre rinvenuto la proposizione, da parte della ricorrente, di una domanda di accertamento del credito relativo alle somme di cui è stata chiesta la restituzione.

Con riferimento a tale domanda, la sentenza ha disposto la conversione del rito e la trattazione in udienza pubblica.

4. All'udienza del 12 maggio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il Collegio è chiamato a definire il giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto vantato da Settimocielo s.r.l. alla restituzione delle somme versate dai suoi danti causa in relazione alla domanda di condono edilizio relativa all'immobile di cui la ricorrente si è resa acquirente; diritto che, nella prospettazione della parte, sarebbe sorto a seguito dell'annullamento giurisdizionale del permesso di costruire in sanatoria, costituente la causa del pagamento.

Sulla base di tali elementi, la domanda proposta da Settimocielo s.r.l. è inquadrabile nello schema dell'azione di ripetizione dell'indebitto, ai sensi dell'articolo 2033 cc.

Benché, infatti, la ricorrente abbia richiamato nel ricorso la previsione dell'articolo 2041 cc, ossia l'azione di arricchimento senza causa, deve rilevarsi che la *causa petendi* della domanda di tutela giurisdizionale consiste nell'allegato carattere indebitto sul piano oggettivo dei versamenti effettuati in relazione alla domanda di condono, e nell'affermata titolarità, in capo a Settimocielo s.r.l., del diritto al rimborso di tali somme, nella sua qualità di acquirente a titolo particolare dell'immobile oggetto della domanda di condono, e in considerazione della circostanza che – secondo la prospettazione della parte – il contratto di compravendita avrebbe previsto il trasferimento in suo favore anche della ragione di credito insorta a seguito dell'annullamento del titolo edilizio.

Non si rinviene, invece, l'allegazione della fattispecie propria dell'azione di arricchimento senza causa. La parte infatti non prospetta un proprio impoverimento, che sia da porre in correlazione con l'arricchimento indebitto del Comune, né conseguentemente chiede di essere ristorata di tale impoverimento, nei limiti dell'arricchimento dell'Amministrazione.

6. Ciò posto, la domanda è inammissibile perché – come correttamente eccepito dalla difesa dell'Amministrazione resistente – difetta la legittimazione attiva della ricorrente ad agire per la ripetizione dei versamenti effettuati in dipendenza della domanda di condono.

7. Deve tenersi presente, infatti, che la fattispecie dell'indebitto oggettivo sussiste solo nel caso in cui chi nulla deve paga a chi non ha alcun credito, ossia quando il *solvens* paga una somma non dovuta, a nessun titolo, dall'*accipiens* né da altri. Conseguentemente, la legittimazione attiva e passiva all'azione di cui all'articolo 2033 cc. sono da riconoscere – rispettivamente – al *solvens* ed all'*accipiens*, poiché la previsione normativa presuppone che il debito non esista oggettivamente, con

riferimento esclusivo a questi due soggetti (Cass. civ., Sez, III, 1° dicembre 2009, n. 25276).

In tale prospettiva, il mero trasferimento del bene in relazione al quale è stato rilasciato il titolo edilizio non comporta di per sé il riconoscimento, in favore dell'acquirente, della legittimazione attiva ad agire per la ripetizione delle somme versate dal proprio dante causa in dipendenza di quel titolo. E ciò in quanto, come bene è stato chiarito dalla giurisprudenza, con orientamento che il Collegio condivide, *“la novazione soggettiva nei rapporti inerenti il titolo edilizio avviene con la voltura non essendo, invece, sufficiente, a realizzare tale effetto il mero acquisito dell'immobile. Tant'è che, secondo la giurisprudenza, del pagamento dei contributi di urbanizzazione risponde direttamente e per intero il titolare della concessione edilizia, essendo i successivi acquirenti estranei al rapporto che al riguardo si è instaurato col Comune (Cons. Stato, V, 26/06/1996 n. 793)”*. E, peraltro, *“la titolarità del permesso edilizio incide solo sul profilo passivo della obbligazione relativa al pagamento del contributo ma nulla, invece, ha a che vedere con l'azione di ripetizione dell'indebito”*, la quale *“trae fonte dal pagamento di un debito non dovuto ed inerisce esclusivamente al rapporto fra chi lo ha effettuato e chi lo ha ricevuto”* (TAR Toscana, Sez. III, 12 marzo 2014, n. 493). Nello stesso senso, anche questa Sezione ha ritenuto – in una controversia in cui era richiesta la restituzione di importi versati a titolo di c.d. monetizzazione di aree a standard – che, in base all'art. 2033 c.c., la legittimazione alla proposizione dell'azione di ripetizione dell'indebito spetta a colui che ha effettuato il pagamento e che, conseguentemente, stante quanto disposto dall'art. 81 c.p.c., non può ammettersi che un terzo soggetto faccia valere in giudizio, in nome proprio, un diritto di cui non è titolare (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 12 febbraio 2014, n. 444).

8. Nel caso oggetto del presente giudizio, Settimocielo s.r.l. chiede la restituzione in proprio favore di importi che non ha versato, in quanto sono stati pacificamente pagati dai suoi danti causa.

In considerazione di quanto sin qui esposto, difetta quindi in capo alla parte la legittimazione attiva alla proposizione dell'azione.

9. Tali conclusioni non sono contraddette dalle allegazioni della ricorrente, la quale sostiene che le ragioni di credito derivanti dalla pratica di condono edilizio le sarebbero state trasferite in virtù della clausola, contenuta nel contratto di compravendita, secondo la quale la vendita è stata convenuta “*con gli inerenti diritti, azioni, ragioni, accessioni*”.

E infatti – a prescindere da ogni approfondimento in ordine all'effettiva portata di tale pattuizione, che apparentemente si risolve in una mera formula di stile – si tratta, in ogni caso, di una previsione convenzionale che potrebbe semmai determinare il trasferimento delle azioni inerenti alla cosa, e non già dell'azione personale di ripetizione dell'indebitato, i cui presupposti sono maturati, peraltro, dopo la stipulazione del contratto di compravendita.

10. Deve infine rimarcarsi, per completezza, che laddove la domanda proposta dalla ricorrente – contrariamente a quanto qui ritenuto – dovesse essere ricondotta entro lo schema dell'articolo 2041 del codice civile, potrebbe seriamente dubitarsi della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. E ciò in quanto sembra difficilmente rinvenibile un collegamento tra una situazione di arricchimento-impovertimento senza causa, e l'esercizio di un potere autoritativo, tale da consentire di ricondurre la controversia entro il perimetro della giurisdizione esclusiva in materia di atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia (articolo 133, comma 1, lett. *f*) cod. proc. amm.) e di oblazione (articolo 35, sedicesimo comma, della legge n. 47 del 1985).

In disparte tale dubbio, la domanda sarebbe comunque manifestamente infondata. E ciò anzitutto – a prescindere da ogni altra considerazione – per mancanza del fondamentale elemento della residualità dell'azione (2042 cc).

Nella presente fattispecie, infatti, la ricorrente potrebbe astrattamente tutelare le proprie ragioni, derivanti dall'annullamento giurisdizionale del titolo edilizio, agendo nei confronti dei propri danti causa, i quali a loro volta sono astrattamente legittimati ad agire per la ripetizione dell'indebito. Non è quindi riscontrabile la tipica funzione di chiusura dell'ordinamento propria dell'azione di cui all'articolo 2041 cc., poiché gli spostamenti di ricchezza originati dal titolo edilizio poi annullato potrebbero astrattamente trovare appropriata allocazione mediante gli ordinari rimedi previsti dalla legge.

11. Il Collegio ritiene, infine, di non dover accogliere la richiesta della difesa comunale di disporre la cancellazione di un'espressione ritenuta sconveniente e offensiva, contenuta nelle note depositate dalla ricorrente in occasione della camera di consiglio del 1° luglio 2015.

Nonostante il tenore perentorio e l'aggettivazione utilizzata, si deve ritenere che non siano stati superati i limiti di quanto ammissibile nell'ordinaria dialettica processuale, considerato che, con quella frase, il difensore della ricorrente ha inteso contestare solo la ritenuta non corrispondenza ai fatti di una data affermazione di controparte.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile la domanda di accertamento del credito.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Carnago, delle spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

Manda alla Segreteria di verificare il corretto versamento del contributo unificato in relazione alla domanda di accertamento del credito, erroneamente introdotta mediante il rito del silenzio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016 con  
l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Floriana Venera Di Mauro**

**IL PRESIDENTE**  
**Mario Mosconi**

IL SEGRETARIO